

RAVVEDIMENTO: REGOLE GENERALI

Con il ravvedimento il contribuente può **regolarizzare** spontaneamente **errori ed omissioni** relativi agli **adempimenti tributari**, beneficiando di una **riduzione delle sanzioni**.

Non è possibile effettuare il ravvedimento per modificare scelte discrezionali del contribuente (ES: modifica scelta di rateizzazione di una plusvalenza).

Non sono inoltre ravvedibili le violazioni in materia previdenziale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le violazioni sanabili possono riguardare ad esempio:

- le imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP, imposte sostitutive);
- le imposte indirette (IVA, registro, successioni, ecc.);
- i tributi locali (IMU, ecc.).

È una violazione tributaria e quindi ravvedibile anche **l'omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni** da parte dell'intermediario.

PROCEDIMENTO

Per perfezionare il ravvedimento è necessario, entro specifiche soglie temporali:

- **rimuovere la violazione** (versare il tributo e/o presentare la dichiarazione integrativa);
- **versare la sanzione ridotta;**
- **versare gli interessi moratori** calcolati **a giorni**, tenendo conto del **tasso legale** specifico per ciascun anno.

La regolarizzazione è possibile **anche successivamente all'inizio dei controlli** da parte degli organi verificatori in quanto non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l'avvio dei controlli; è invece una **causa ostativa al ravvedimento**:

- la ricezione di un avviso bonario;
- la notifica di un avviso di accertamento/di liquidazione o di irrogazione sanzioni;
- la notifica di un avviso di recupero del credito d'imposta.

Art. 13, D.Lgs. 472/97

Circolare Agenzia Entrate
27.9.2007, n. 52/E

Tasso legale (T)

1.1.17 - 31.12.17	0,1%
1.1.18 - 31.12.18	0,3%
1.1.19 - 31.12.19	0,8%
1.1.20 - 31.12.20	0,05%
1.1.21 - 31.12.21	0,01%
1.1.22 - 31.12.22	1,25%
dal 1.1.23	5%

$$i = \frac{C \times T \times N \text{ gg}}{365}$$

Per gli anni bisestili al denominatore indicare 365, RIS 296/E/2008

Art. 13, D.Lgs. 472/97	Violazione	Termine per il ravvedimento	Riduzione
lett. a)	Omesso/insufficiente versamento	30 giorni	1/10
lett. a)-bis	Qualsiasi	90 giorni	1/9
lett. b)	Qualsiasi	Dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o 1 anno	1/8
lett. b)-bis	Qualsiasi	Dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è commessa la violazione o 2 anni	1/7
lett. b)-ter	Qualsiasi	Entro i termini dell'accertamento	1/6
lett. c)	Dichiarazione omessa	90 giorni	1/10
Ravved. speciale	Relativa a dich. 2021 e precedenti	31.3.2023	1/18

L'art. 1, commi 174 -178, Legge n. 197/2022 introduce il cd. "ravvedimento speciale"

La notifica di un PVC non preclude l'effettuazione del ravvedimento; tuttavia è necessario effettuare la regolarizzazione ai sensi della lett. b)-quater **con riduzione delle sanzioni a 1/5 del minimo**, a prescindere dalla soglia temporale.

Tutti gli adempimenti prescritti per la regolarizzazione devono essere effettuati **contestualmente** entro i termini sopra indicati.

Contestualmente si interpreta nel senso che tutti gli adempimenti vanno conclusi entro il termine stabilito in relazione al tipo di ravvedimento, ancorché in momenti differenti (CM 10.7.1998, n. 180/E).

Art. 13, D.Lgs. 472, lett. b)-quater

COMPUTO DEI TERMINI

Il **termine iniziale** decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l'adempimento. Se tale data cade di sabato o in un giorno festivo, il termine è differito al 1° giorno non festivo.

Se il **termine finale** (30° giorno, 90° giorno, ecc.) cade di sabato o in un giorno festivo, il **termine** per la regolarizzazione è **differito al primo giorno non festivo**.

MODALITÀ DI VERSAMENTO SANZIONE RIDOTTA E INTERESSI

Il versamento va effettuato con il mod. F24, utilizzando anche eventuali crediti disponibili.

Gli importi vanno sempre arrotondati al centesimo di euro.

Il **periodo di riferimento da indicare nel mod. F24** è l'anno di competenza della violazione.

Imposta	Codice tributo	Codice sanzione ridotta Ravvedimento	Codice interessi
IRPEF	4001 – 4033 – 4034	8901 (8915 se da mod. 730)	1989
IRES	2003 – 2001 – 2002	8918	1990
Cedolare secca	1842 – 1840 – 1841	8913 mese 12	1992
Contribuenti forfetari	1792 – 1790 – 1791	8913 mese 12	1992
IVA	6001, ..., 6031, ..., 6099,	8904	1991
IRAP	3800 – 3812 – 3813	8907	1993
Addiz. Regionale	3801	8902 (8916 se da mod. 730)	1994
Addiz. Comunale	3843 – 3844	8926 (8927 se da mod. 730)	1998
Sostituti d'imposta	1001, 1040, ecc.	8906	--
Altre violazioni	--	8911	--

RAVVEDIMENTO OMESSO VERSAMENTO

Termine di regolarizzazione (1)	Sanzione minima (2)	Riduzione (3)	Sanzione ridotta (2) x (3)
Entro 15 giorni	1% giornaliero	1/10	0,1% giornaliero
Entro 30 giorni	15%		1/9
Entro 90 giorni		1/8	1,66...%
Entro il termine per la dichiarazione (o 1 anno)	30%	1/7	3,75%
Entro il termine per la dichiarazione successiva (o 2 anni)		1/6	4,28...%
Entro i termini dell'accertamento			5%

RAVVEDIMENTO SPECIALE

È introdotta, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione (cd. **ravvedimento speciale**) delle violazioni riferite alle **dichiarazioni validamente presentate** relative al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021** (in generale, 2021) e ai **periodi precedenti**. Non è pertanto possibile il ravvedimento speciale per le violazioni **relative all'anno 2022**, né relativamente **alle dichiarazioni omesse**.

Il ravvedimento speciale è alternativo alla definizione agevolata degli avvisi bonari (commi 153-159, Legge n. 197/2022) e riguarda le medesime annualità. Ciò induce a ritenere che il ravvedimento speciale non risulti applicabile agli omessi versamenti.

Per la regolarizzazione va versata la **sanzione ridotta** pari a **1/18 del minimo**, oltre a imposta e interessi al saggio legale.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione** o in **8 rate trimestrali** di pari importo, con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6, 30.9, 20.12 del 2023, 31.3, 30.6, 30.9, 20.12 del 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del **2%**.

La regolarizzazione, analogamente al ravvedimento ordinario, si perfeziona con:

- la rimozione dell'irregolarità / omissione;
- il versamento di quanto dovuto o **della prima rata entro il 31.3.2023**.

Il **ravvedimento speciale** è consentito per le **violazioni non ancora contestate** alla data di versamento di quanto dovuto / prima rata; è invece **escluso per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero**.

Resta ferma la validità dei ravvedimenti già effettuati all'1.1.2023.

Art. 1, comma 174 - 178,
Legge 197/2022